



**Audizione presso la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati sul
DDL “Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”
(AC2984)**

Roma, 14 luglio 2026

PREMESSA

La proposta di legge AC 2984 è stata promossa dai Senatori MALAN, ROMEO, GASPARRI, SALVITTI ed è stata approvata dal Senato della Repubblica lo scorso 23 giugno 2026, in un iter che ha tenuto conto di diverse iniziative parlamentari.

Il disegno di legge A.C. 2984 modifica la normativa italiana del 1992 sulla protezione della fauna selvatica e sulla regolamentazione della caccia, che rientra nella competenza legislativa statale sulla base di quanto previsto dagli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, che prevede come principio fondamentale della Repubblica la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, e che assegna alla legge dello Stato la competenza relativa alla disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali.

I CONTENUTI DELLA RIFORMA

La proposta di legge ha l'obiettivo di superare una visione di mera tutela della fauna e di realizzare una gestione attiva del patrimonio faunistico, bilanciando la conservazione ambientale con le necessità agricole e le tradizioni nazionali.

Nel provvedimento si cerca inoltre di dare risposta all'esigenza di adeguare la normativa italiana in materia alle direttive dell'Unione Europea che prevedono rigorosi standard di tutela e impongono che le attività svolte in deroga siano monitorate da organismi tecnici competenti, quali l'ISPRA.

La proposta di legge delinea infine il complesso riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni nella gestione dell'ecosistema e dell'attività venatoria, tenendo conto del processo di trasferimento di funzioni dalle Province alle Regioni in materia di caccia e pesca che è derivato dall'attuazione della legge 56/14.

Nel sistema delineato dal disegno di legge e dalla normativa vigente, le **Regioni** ricoprono un ruolo centrale e operativo nella gestione della fauna e dell'attività venatoria, agendo all'interno di un quadro di competenze che le vede titolari della **potestà legislativa residuale** in materia di caccia, pur nel rispetto degli standard minimi di tutela ambientale fissati dallo Stato.

A seguito della riforma delle Province (legge Delrio), la funzione di **pianificazione generale del territorio** agro-silvo-pastorale è stata riallocata interamente in capo alle Regioni che hanno il compito di predisporre i **piani faunistico-venatori**, articolandoli per comprensori omogenei (che possono coincidere con il territorio provinciale), destinare quote del territorio (tra il 20% e il 30%) alla **protezione della fauna selvatica**, promuovere forme di

gestione programmata della caccia sul restante territorio, pubblicare il **calendario regionale** e del **modificare i termini della stagione venatoria** (entro i limiti nazionali) previo parere dell'ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), rilasciare il **tesserino venatorio** e delle abilitazioni all'esercizio della caccia, definire le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie degli **impianti pubblici di cattura**, emanare norme per l'identificazione dei **richiami** (tramite anello inamovibile), regolamentare le attività di allevamento, detenzione e cessione.

Le Regioni esercitano inoltre poteri straordinari per gestire situazioni di squilibrio faunistico attraverso **piani di controllo numerico** (mediante abbattimento o cattura) anche in aree protette o in periodi di divieto, possono autorizzare direttamente proprietari e conduttori di fondi a svolgere attività di **controllo del cinghiale**, rilasciano autorizzazioni per il **prelievo in deroga** di specie protette (come lo storno per prevenire gravi danni alle colture).

Nell'ambito della proposta di legge, infine, le Regioni partecipano alla tutela della legalità sul territorio in quanto possono **sospendere il tesserino venatorio** (fino a tre mesi) in caso di condanne definitive per gravi violazioni, come l'uso di mezzi vietati o l'abbattimento di specie protette ed esercitano la **vigilanza venatoria tramite i propri agenti dipendenti a cui saranno riconosciute anche funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria** o coordinando le guardie volontarie e gli altri corpi di polizia locale.

LA RIDEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DELLE PROVINCE

Come già anticipato, la proposta di legge trasferisce alle **Regioni** diverse funzioni che la normativa precedente (Legge 157/1992) attribuiva alle **Province** e che sono state superate dalla **legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. legge Delrio)**, in particolare relativamente alle funzioni in materia di **pianificazione faunistico-venatoria e di autorizzazione per gli impianti di cattura e gli appostamenti fissi**

Nonostante il trasferimento delle funzioni programmatiche, le Province mantengono un ruolo operativo attraverso i propri corpi di polizia provinciale.

- **Controllo della Fauna:** I corpi e servizi di **polizia provinciale** concorrono, insieme a quelli regionali e delle città metropolitane, all'attuazione e al coordinamento dei **piani di controllo numerico** della fauna selvatica (tramite abbattimento o cattura).
- **Vigilanza Venatoria:** gli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle Regioni (tra cui quelli provinciali) restano tra i soggetti incaricati della vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla caccia. A tali agenti è riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

In sintesi, **il ruolo delle Province si sta spostando da una funzione di gestione e autorizzazione diretta in materia di caccia a una funzione di supporto operativo, coordinamento tecnico e vigilanza sul territorio.**

In considerazione di quest'evoluzione del ruolo delle Province, l'Unione delle Province d'Italia ha richiesto che nella delega per la riforma della polizia locale, approvata dalla Camera dei Deputati e ora all'esame del Senato della Repubblica fosse prevista l'individuazione delle **funzioni fondamentali di polizia locale** per le Province e per le Città metropolitane. **In tale ambito dovrebbero essere comprese anche le funzioni di polizia faunistica e venatoria che tradizionalmente erano svolte dalle Province e che, anche dopo la legge 56/14, le Regioni hanno delegato a Province e Città metropolitane.**

L'esperienza di questi anni, infatti, mostra che **le Regioni**, tramite atti legislativi o attraverso convenzioni, hanno chiesto alle Province di svolgere un ruolo di supporto nella gestione delle funzioni in materia di protezione della fauna **ed hanno delegato ai corpi e servizi di polizia provinciale (e metropolitana) le funzioni di polizia faunistica e venatoria da esercitare nel territorio di competenza.**

Al fine di favorire la collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali nella materia occorrerebbe pertanto portare all'esame della **Conferenza unificata**, e non della Conferenza Stato – Regioni, tutti i provvedimenti attuativi della nuova disciplina di protezione della fauna.

IL NECESSARIO COORDINAMENTO DELLE PROPOSTE DI RIFORMA

In base alla proposta di legge AC 2984, con le modifiche all'articolo 27 della legge 157 previste nell'articolo 17 del provvedimento, accanto alle funzioni di programmazione e gestione nella materia della caccia e della protezione della fauna, le Regioni hanno la possibilità di svolgere anche funzioni di vigilanza venatoria attraverso loro agenti dipendenti a cui è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Questa previsione permette alle Regioni di creare corpi e servizi di polizia faunistica e venatoria che andrebbero a sovrapporsi alle funzioni di polizia in materia svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana sulla base della normativa nazionale e delle funzioni conferite dalle Regioni anche dopo la legge 56/14.

In una prospettiva di leale collaborazione istituzionale sarebbe auspicabile evitare sovrapposizione di funzioni e di strutture nell'esercizio delle funzioni di polizia faunistica e venatoria e **distinguere meglio il ruolo delle Regioni nella regolazione, pianificazione e gestione delle funzioni di protezione della fauna dalle funzioni di vigilanza e polizia**

faunistica venatoria che andrebbero ricondotte organicamente alle Province e alle Città metropolitane.

Occorre infatti **coordinare la riforma della legge 157/92 con la delega per la riforma della polizia locale** che è in corso di approvazione da parte del Senato della Repubblica, in modo da offrire una cornice normativa coerente che favorisca la sinergia e la collaborazione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali nella gestione di funzioni che impattano fortemente sul territorio e sulla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

Per realizzare questi obiettivi, **l'Unione delle Province d'Italia propone alcune puntuali proposte di modifica del provvedimento al fine di chiarire il ruolo delle Province e di migliorare ulteriormente il testo all'esame della Camera dei Deputati.**

EMENDAMENTI

Art. 5

(Modifica dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo:

Art. 5-bis

(Modifica dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in funzioni amministrative)

Al comma 1, le parole "secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142," sono sostituite dalle parole "coordinamento tecnico, supporto operativo e vigilanza sul territorio,".

MOTIVAZIONE

La proposta di legge AC 2984 trasferisce alle Regioni diverse funzioni che la legge 157/92 attribuiva alle Province, in particolare relativamente alle funzioni in materia di pianificazione faunistico-venatoria e di autorizzazione per gli impianti di cattura e gli appostamenti fissi. L'emendamento chiarisce che restano in capo alle Province diverse funzioni amministrative di coordinamento tecnico, supporto operativo e vigilanza sul territorio, che si legano ai conferimenti che le Regioni dispongono in materia di caccia, pesca, protezione della fauna tutela e valorizzazione dell'ambiente, nell'ambito delle loro competenze legislative. Questo nuovo ruolo delle Province è esplicitato aggiornando la ripartizione delle funzioni amministrative prevista nell'articolo 9 della legge 157/92.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di cattura temporanea e inanellamento)

Al comma 1, lettera b) le parole “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” sono sostituite dalle parole “Conferenza unificata”.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piani faunistico-venatori)

Al comma 1, le parole “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “Conferenza unificata”.

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo della fauna selvatica)

Al comma 1, lettera a) le parole “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” sono sostituite dalle parole “Conferenza unificata”.

MOTIVAZIONE

Le modifiche normative introdotte dal disegno di legge AC 2984 non fanno venire meno il ruolo che le Province svolgono per la protezione della fauna e in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche sulla base delle funzioni conferite dalle Regioni di supporto operativo, coordinamento tecnico, polizia faunistica e venatorio e vigilanza sul territorio. Al fine di favorire la collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali nella materia occorrerebbe pertanto sottoporre all'esame della Conferenza unificata, e non della Conferenza Stato – Regioni, tutti i provvedimenti attuativi della nuova disciplina di protezione della fauna.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di vigilanza venatoria)

Al comma 1, lettera a) sono soppresse le parole "1) alla lettera a)", dopo le parole: «agli agenti dipendenti» sono inserite le seguenti: «delle regioni o»;

MOTIVAZIONE

In base alla proposta di legge AC 2984, con le modifiche previste nell'articolo 17 del provvedimento, le Regioni hanno la possibilità di svolgere funzioni di vigilanza venatoria attraverso loro agenti dipendenti a cui è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Questa previsione permette alle Regioni di creare corpi e servizi di polizia faunistica e venatoria che andrebbero a sovrapporsi alle funzioni di polizia in materia svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana. In una prospettiva di leale collaborazione istituzionale sarebbe auspicabile evitare sovrapposizione di funzioni e di strutture nell'esercizio delle funzioni di polizia faunistica e venatoria e distinguere meglio il ruolo delle Regioni nella regolazione, pianificazione e gestione delle funzioni di protezione della fauna dalle funzioni di vigilanza e polizia faunistica venatoria che andrebbero ricondotte organicamente alle Province e alle Città metropolitane.